



COMUNICATO UFFICIALE N.104/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi a Roma il 27 Agosto 2020 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Carlo GRECO;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA;

Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele CAVALIERE/ASD CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo datato 6/11/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché tramite Racc.A.R. alla A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO il sig.Emanuele CAVALIERE,chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig. Emanuele CAVALIERE della somma di €1.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

2) RICORSO DEL CALCIATORE Mostafa EL KHAYARI/A.S.D.ATLETICO FIUGGI

Con reclamo inoltrato in data 23/06/2020, alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI il sig. Mostafa EL KHAYARI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €2.387,09 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20, maturato fino al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.

La società, non faceva pervenire nei termini previsti dall'art.25 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. alcuna nota a propria difesa.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI al pagamento in favore del sig. Mostafa EL KHAYARI della somma di €2.387,09.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Saverio PELLECCCHIA/S.S.D.ALBALONGA CALCIO

Con reclamo notificato tramite raccomandata a/r il sig. Saverio PELLECCCHIA si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. ALBALONGA un accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 20.000,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di € 4.000 quale residuo non percepito dall'accordo in essere.

In data 14 Settembre 2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC, una dichiarazione di rinuncia agli atti, per avvenuta transazione del ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata

4) RICORSO DEL CALCIATORE Manuel PANINI/S.S.D.ALBALONGA CALCIO

Con reclamo notificato tramite raccomandata a/r il sig. Manuel PANINI si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. ALBALONGA un accordo

economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad euro 25.000,00.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore della somma di € 3.500,00 quale residuo non percepito dall'accordo in essere.

In data 11 Settembre 2020, il legale rappresentante del calciatore, faceva pervenire tramite PEC, una dichiarazione di rinuncia agli atti, per avvenuta transazione del ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico BETTINI/ASD CORIGLIANO CALABRO

Con decisione del 30-7-2020 il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche -, a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 90, 2° comma lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva dall'ASD Corigliano Calabro, annullava la decisione della C.A.E. del 2-7-2020, ritenendo integrata la violazione del contraddittorio e, quindi, del diritto alla difesa, sul rilievo dell'omessa comunicazione alla società della data dell'udienza di discussione.

Il Tribunale Federale Nazionale rimetteva, quindi, gli atti del procedimento alla C.A.E. per l'ulteriore corso e la decisione della vertenza nel merito.

La società resistente depositava ulteriore memoria illustrativa, allegando copia della scrittura privata avente ad oggetto la risoluzione dell'accordo economico tra le parti risolutivo All'odierna udienza, il ricorrente deduceva l'inammissibilità per tardività, della memoria depositata dalla società ed all'esito della discussione, il reclamo era riservato in decisione.

Al fine di un corretto inquadramento della vicenda devono svolgersi alcune brevi ma necessarie e preliminari considerazioni in ordine al diritto alla difesa ed al principio del contraddittorio.

Il principio del contraddittorio costituisce essenziale e rilevante corollario del più generale diritto alla difesa, principio elevato a dignità costituzionale dall'art. 24 della nostra Carta fondamentale.

La giurisprudenza costituzionale è univoca e costante nell'affermare che la garanzia apprestata dall'art. 24 Cost. *"..opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei limiti in cui queste risultano riconosciute dal legislatore; di modo che quella garanzia trovi confini nel contenuto del diritto al quale serve, e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento"* - cfr. in termini C. Cost. 355/2010 ed, in precedenza C. Cost. 453 e 327 del 1998).

La Suprema Corte ha, poi, affermato, precisando e fornendo il legittimo alveo di esercizio dei diritti - e per quanto ci riguarda in questa sede, del diritto alla difesa - che *"..il giudice non è tenuto a provvedere su domande che non siano ritualmente formulate (art. 112 c.p.c.)"*, ribadendo principi già ripetutamente affermati (Cass. s.u. 11353-2004 e 11527-2011).

A tale stregua non può revocarsi in dubbio che il diritto alla difesa e la garanzia del contraddittorio siano sussistenti ed effettivamente esperibili nel rispetto e nei limiti normativamente previsti per il loro esercizio.

Scendendo all'esame della fattispecie in oggetto deve rilevarsi che la C.A.E, nella decisione del 3-7-2020 aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività del relativo deposito, della memoria presentata dalla società ai sensi dell'art. 25,bis, 5° comma, disposizione che espressamente prevede che *" La parte resistente può inviare, memorie di costituzione, memorie difensive,*

*controdeduzioni ed eventuali documenti **entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo...***

Discende da tale declaratoria che alla società resistente era preclusa, per intervenuta decadenza dall'esercizio del relativo diritto, ogni attività difensiva - deposito di memoria e documenti, facoltà di contestazione -, con l'ovvia conseguenza che l'eventuale presenza della società all'udienza avrebbe reso la stessa un mero "convitato di pietra", privo, per espressa previsione normativa, di ogni facoltà di interloquire e, soprattutto, di svolgere alcuna attività difensiva.

La violazione del contraddittorio, più semplicemente, benchè e certamente sussistente, non ha riverberato alcuna lesione del diritto alla difesa sul decisivo ed assorbente rilievo che alcuna attività difensiva era concretamente esperibile dalla società.

In ogni caso, anche considerando e assumendo la decisione della vertenza in oggetto alla stregua della pronunciata violazione del contraddittorio della società resistente, devesi rilevare che alcuna reviviscenza potrebbe derivare al concreto esercizio del diritto di difesa di la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, sul decisivo ed assorbente rilievo della dichiarata inammissibilità del deposito della memoria difensiva e dei documenti, trattandosi di decadenza già maturata in forza della preclusione sancita dall'art. 25bis, 5° comma sopra richiamato.

Nel merito non può che ribadirsi l'accertamento positivo del credito del ricorrente, ampiamente provato alla stregua della documentazione allegata in atti - accordo economico - nei limiti della richiesta formulata e limitata alla scadenza del 21-12-2019.

La dichiarata inammissibilità delle memorie e dei documenti depositati dalla società determina la preclusione ad un loro esame ed alla considerazione delle relative difese.

Deve, pertanto, concludersi, dichiarando accertato il credito del ricorrente in complessivi €. 9.798,72.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Domenico BETTINI della somma di €.9.798,72.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' CORTICCHIA/ASD CORIGLIANO CALABRO

Con decisione del 30-7-2020 il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - , a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 90, 2° comma lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva dall'ASD Corigliano Calabro, annullava la decisione della C.A.E. del 2-7-2020, ritenendo integrata la violazione del contraddittorio e, quindi, del diritto alla difesa, sul rilievo dell'omessa comunicazione alla società della data dell'udienza di discussione.

Il Tribunale Federale Nazionale rimetteva, quindi, gli atti del procedimento alla C.A.E. per l'ulteriore corso e la decisione della vertenza nel merito.

La società resistente depositava ulteriore memoria illustrativa, allegando copia della scrittura privata avente ad oggetto la risoluzione dell'accordo economico tra le parti risolutivo.

All'odierna udienza, il ricorrente deduceva l'inammissibilità per tardività, della memoria depositata dalla società ed all'esito della discussione, il reclamo era riservato in decisione.

Al fine di un corretto inquadramento della vicenda devono svolgersi alcune brevi ma necessarie e preliminari considerazioni in ordine al diritto alla difesa ed al principio del contraddittorio.

Il principio del contraddittorio costituisce essenziale e rilevante corollario del più generale diritto alla difesa, principio elevato a dignità costituzionale dall'art. 24 della nostra Carta fondamentale.

La giurisprudenza costituzionale è univoca e costante nell'affermare che la garanzia apprestata dall'art. 24 Cost. *"..opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei limiti in cui queste risultano riconosciute dal legislatore; di modo che quella garanzia trovi confini nel contenuto del diritto al quale serve, e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento"* - cfr. in termini C. Cost. 355/2010 ed, in precedenza C. Cost. 453 e 327 del 1998).

La Suprema Corte ha, poi, affermato, precisando e fornendo il legittimo alveo di esercizio dei diritti - e per quanto ci riguarda in questa sede, del diritto alla difesa - che *"..il giudice non è tenuto a provvedere su domande che non siano ritualmente formulate (art. 112 c.p.c.)"*, ribadendo principi già ripetutamente affermati (Cass. s.u. 11353-2004 e 11527-2011).

A tale stregua non può revocarsi in dubbio che il diritto alla difesa e la garanzia del contraddittorio siano sussistenti ed effettivamente esperibili nel rispetto e nei limiti normativamente previsti per il loro esercizio.

Scendendo all'esame della fattispecie in oggetto deve rilevarsi che la C.A.E, nella decisione del 3-7-2020 aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività del relativo deposito, della memoria presentata dalla società ai sensi dell'art. 25,bis, 5° comma, disposizione che espressamente prevede che *" La parte resistente può inviare, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti **entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo...**"*.

Discende da tale declaratoria che alla società resistente era preclusa, per intervenuta decadenza dall'esercizio del relativo diritto, ogni attività difensiva - deposito di memoria e documenti, facoltà di contestazione -, con l'ovvia conseguenza che l'eventuale presenza della società all'udienza avrebbe reso la stessa un mero "convitato di pietra", privo, per espressa previsione normativa, di ogni facoltà di interloquire e, soprattutto, di svolgere alcuna attività difensiva.

La violazione del contraddittorio, più semplicemente, benchè e certamente sussistente, non ha riverberato alcuna lesione del diritto alla difesa sul decisivo ed assorbente rilievo che alcuna attività difensiva era concretamente esperibile dalla società.

In ogni caso, anche considerando e assumendo la decisione della vertenza in oggetto alla stregua della pronunciata violazione del contraddittorio della società resistente, deve rilevarsi che alcuna reviviscenza potrebbe derivare al concreto esercizio del diritto di difesa di la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, sul decisivo ed assorbente rilievo della dichiarata inammissibilità del deposito della memoria difensiva e dei documenti, trattandosi di decadenza già maturata in forza della preclusione sancita dall'art. 25bis, 5° comma sopra richiamato.

Nel merito non può che ribadirsi l'accertamento positivo del credito del ricorrente, ampiamente provato alla stregua della documentazione allegata in atti - accordo economico - nei limiti della richiesta formulata e limitata alla scadenza del 11-12-2019.

La dichiarata inammissibilità delle memorie e dei documenti depositati dalla società determina la preclusione ad un loro esame ed alla considerazione delle relative difese.

Deve, pertanto, concludersi, dichiarando accertato il credito del ricorrente in complessivi €.
4.320,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la
A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Nicolo' CORTICCHIA della somma di
€.4.320,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban
bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore
regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe ZAPPALA'/ASD CORIGLIANO CALABRO

Con decisione del 30-7-2020 il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche -
, a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 90, 2° comma lettera b) del Codice di Giustizia
Sportiva dall'ASD Corigliano Calabro, annullava la decisione della C.A.E. del 2-7-2020, ritenendo
integrata la violazione del contraddittorio e, quindi, del diritto alla difesa, sul rilievo dell'omessa
comunicazione alla società della data dell'udienza di discussione. Il

Tribunale Federale Nazionale rimetteva, quindi, gli atti del procedimento alla C.A.E. per l'ulteriore
corso e la decisione della vertenza nel merito.

La società resistente depositava ulteriore memoria illustrativa, allegando copia della scrittura
privata avente ad oggetto la risoluzione dell'accordo economico tra le parti risolutivo.

All'odierna udienza, il ricorrente deduceva l'inammissibilità per tardività, della memoria depositata
dalla società ed all'esito della discussione, il reclamo era riservato in decisione.

Al fine di un corretto inquadramento della vicenda devono svolgersi alcune brevi ma necessarie e
preliminari considerazioni in ordine al diritto alla difesa ed al principio del contraddittorio.

Il principio del contraddittorio costituisce essenziale e rilevante corollario del più generale diritto
alla difesa, principio elevato a dignità costituzionale dall'art. 24 della nostra Carta fondamentale.

La giurisprudenza costituzionale è univoca e costante nell'affermare che la garanzia apprestata
dall'art. 24 Cost. *"..opera attribuendo la tutela processuale delle situazione giuridiche soggettive
nei limiti in cui queste risultano riconosciute dal legislatore; di modo che quella garanzia trovi
confini nel contenuto del diritto al quale serve, e si modella sui concreti lineamenti che il diritto
riceve dall'ordinamento"* - cfr. in termini C. Cost. 355/2010 ed, in precedenza C. Cost. 453 e 327 del
1998).La Suprema Corte ha, poi, affermato, precisando e fornendo il legittimo alveo di esercizio
dei diritti - e per quanto ci riguarda in questa sede, del diritto alla difesa - che *"..il giudice non è
tenuto a provvedere su domande che non siano ritualmente formulate (art. 112 c.p.c.)"*, ribadendo
principi già ripetutamente affermati (Cass. s.u. 11353-2004 e 11527-2011).

A tale stregua non può revocarsi in dubbio che il diritto alla difesa e la garanzia del contraddittorio
siano sussistenti ed effettivamente esperibili nel rispetto e nei limiti normativamente previsti per il
loro esercizio.

Scendendo all'esame della fattispecie in oggetto deve rilevarsi che la C.A.E, nella decisione del 3-7-
2020 aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività del relativo deposito, della memoria
presentata dalla società ai sensi dell'art. 25,bis, 5° comma, disposizione che espressamente
prevede che *" La parte resistente può inviare, memorie di costituzione, memorie difensive,*

*controdeduzioni ed eventuali documenti **entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo...***. Discende da tale declaratoria che alla società resistente era preclusa, per intervenuta decadenza dall'esercizio del relativo diritto, ogni attività difensiva - deposito di memoria e documenti, facoltà di contestazione -, con l'ovvia conseguenza che l'eventuale presenza della società all'udienza avrebbe reso la stessa un mero "convitato di pietra", privo, per espressa previsione normativa, di ogni facoltà di interloquire e, soprattutto, di svolgere alcuna attività difensiva.

La violazione del contraddittorio, più semplicemente, benchè e certamente sussistente, non ha riverberato alcuna lesione del diritto alla difesa sul decisivo ed assorbente rilievo che alcuna attività difensiva era concretamente esperibile dalla società.

In ogni caso, anche considerando e assumendo la decisione della vertenza in oggetto alla stregua della pronunciata violazione del contraddittorio della società resistente, devesi rilevare che alcuna reviviscenza potrebbe derivare al concreto esercizio del diritto di difesa di quest'ultima la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, sul decisivo ed assorbente rilievo della dichiarata inammissibilità del deposito della memoria difensiva e dei documenti, trattandosi di decadenza già maturata in forza della preclusione sancita dall'art. 25bis, 5° comma sopra richiamato.

Nel merito non può che ribadirsi l'accertamento positivo del credito del ricorrente, ampiamente provato alla stregua della documentazione allegata in atti - accordo economico - nei limiti della richiesta formulata e limitata alla scadenza del 5-12-2019.

La dichiarata inammissibilità delle memorie e dei documenti depositati dalla società determina la preclusione ad un loro esame ed alla considerazione delle relative difese.

Deve, pertanto, concludersi, dichiarando accertato il credito del ricorrente in complessivi €. 7.845,16.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Giuseppe ZAPPALA' della somma di €.7.845,16

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore COCIMANO/ASD CORIGLIANO CALABRO

Con decisione del 30-7-2020 il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche -, a seguito di ricorso proposto ai sensi dell'art. 90, 2° comma lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva dall'ASD Corigliano Calabro, annullava la decisione della C.A.E. del 2-7-2020, ritenendo integrata la violazione del contraddittorio e, quindi, del diritto alla difesa, sul rilievo dell'omessa comunicazione alla società della data dell'udienza di discussione.

Il Tribunale Federale Nazionale rimetteva, quindi, gli atti del procedimento alla C.A.E. per l'ulteriore corso e la decisione della vertenza nel merito.

La società resistente depositava ulteriore memoria illustrativa, allegando copia della scrittura privata avente ad oggetto la risoluzione dell'accordo economico tra le parti risolutivo

All'odierna udienza, il ricorrente deduceva l'inammissibilità per tardività, della memoria depositata dalla società ed all'esito della discussione, il reclamo era riservato in decisione.

Al fine di un corretto inquadramento della vicenda devono svolgersi alcune brevi ma necessarie e preliminari considerazioni in ordine al diritto alla difesa ed al principio del contraddittorio.

Il principio del contraddittorio costituisce essenziale e rilevante corollario del più generale diritto alla difesa, principio elevato a dignità costituzionale dall'art. 24 della nostra Carta fondamentale.

La giurisprudenza costituzionale è univoca e costante nell'affermare che la garanzia apprestata dall'art. 24 Cost. *"..opera attribuendo la tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive nei limiti in cui queste risultano riconosciute dal legislatore; di modo che quella garanzia trovi confini nel contenuto del diritto al quale serve, e si modella sui concreti lineamenti che il diritto riceve dall'ordinamento"* - cfr. in termini C. Cost. 355/2010 ed, in precedenza C. Cost. 453 e 327 del 1998). La Suprema Corte ha, poi, affermato, precisando e fornendo il legittimo alveo di esercizio dei diritti - e per quanto ci riguarda in questa sede, del diritto alla difesa - che *"..il giudice non è tenuto a provvedere su domande che non siano ritualmente formulate (art. 112 c.p.c.)"*, ribadendo principi già ripetutamente affermati (Cass. s.u. 11353-2004 e 11527-2011).

A tale stregua non può revocarsi in dubbio che il diritto alla difesa e la garanzia del contraddittorio siano sussistenti ed effettivamente esperibili nel rispetto e nei limiti normativamente previsti per il loro esercizio.

Scendendo all'esame della fattispecie in oggetto deve rilevarsi che la C.A.E, nella decisione del 3-7-2020 aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività del relativo deposito, della memoria presentata dalla società ai sensi dell'art. 25,bis, 5° comma, disposizione che espressamente prevede che *" La parte resistente può inviare, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti **entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo...**"*.

Discende da tale declaratoria che alla società resistente era preclusa, per intervenuta decadenza dall'esercizio del relativo diritto, ogni attività difensiva - deposito di memoria e documenti, facoltà di contestazione -, con l'ovvia conseguenza che l'eventuale presenza della società all'udienza avrebbe reso la stessa un mero "convitato di pietra", privo, per espressa previsione normativa, di ogni facoltà di interloquire e, soprattutto, di svolgere alcuna attività difensiva.

La violazione del contraddittorio, più semplicemente, benchè e certamente sussistente, non ha riverberato alcuna lesione del diritto alla difesa sul decisivo ed assorbente rilievo che alcuna attività difensiva era concretamente esperibile dalla società.

In ogni caso, anche considerando e assumendo la decisione della vertenza in oggetto alla stregua della pronunciata violazione del contraddittorio della società resistente, deve rilevarsi che alcuna reviviscenza potrebbe derivare al concreto esercizio del diritto di difesa di quest'ultima la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale, sul decisivo ed assorbente rilievo della dichiarata inammissibilità del deposito della memoria difensiva e dei documenti, trattandosi di decadenza già maturata in forza della preclusione sancita dall'art. 25bis, 5° comma sopra richiamato.

Nel merito non può che ribadirsi l'accertamento positivo del credito del ricorrente, ampiamente provato alla stregua della documentazione allegata in atti - accordo economico - nei limiti della richiesta formulata e limitata alla scadenza del 3-12-2019.

La dichiarata inammissibilità delle memorie e dei documenti depositati dalla società determina la preclusione ad un loro esame ed alla considerazione delle relative difese.

Deve, pertanto, concludersi dichiarando accertato il credito del ricorrente in complessivi € 9.166,66.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig. Salvatore COCIMANO della somma di €.9.166,66

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Danilo CUCINOTTI/ASD CORIGLIANO CALABRO

Con ricorso notificato il 26/05/2020 Danilo Cucinotti esponeva di aver concluso con l'ASD Corigliano Calabro un accordo economico, per la stagione sportiva 2019/2020, che prevedeva la corresponsione, a favore dell'esponente, dell'importo complessivo annuo di €. 23.420,00, precisando che, a far data dal 7/12/2019, era stato trasferito alla Reggiomediterranea. Tanto premesso, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento dell'importo di €. 8.385,86, relativo al periodo di permanenza presso l'ASD Corigliano Calabro - 20-8 7-12-2019 -. La società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo che l'accordo era stato consensualmente risolto in data 5-10-2019 come risultava dalla scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti, rilevando che, pertanto, tenuto conto del periodo in cui il giocatore aveva fornito le proprie prestazioni e considerato, altresì, le somme addebitare al calciatore per ritardata e la mancata presentazione agli allenamenti e la mancata restituzione del materiale sportivo, il credito del ricorrente doveva considerarsi limitato al minor importo di €. 441,56.

All'esito dell'odierna discussione, il reclamo era riservato in decisione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Nel merito si osserva che il credito del ricorrente risulta provato nella misura richiesta alla stregua della documentazione allegata in atti (accordo economico) ed in ragione del periodo di permanenza dello stesso presso la società.

Le eccezioni e le contestazioni svolte dalla resistente sono, viceversa sfornite di ogni obiettivo riscontro e contraddette dalle stesse difese svolte da quest'ultima. In particolare e per quanto rileva in questa sede, è da rilevare, in relazione alle contestazioni di ritardata e mancata presentazione agli allenamenti da parte del giocatore ed alla mancata restituzione del materiale sportivo che difetta la rituale contestazione di tali addebiti all'interessato, come previsto dall'art. 92, 4° comma delle N.O.I.F., di talchè i fatti dedotti dalla società devono ritenersi mere allegazioni difensive sfornite di ogni riscontro probatorio.

In relazione, poi, all'eccezione di risoluzione consensuale dell'accordo pare sufficiente rilevare che la circostanza è decisamente smentita dalle stesse difese della società, la quale ha espressamente riferito della ritardata e mancata presentazione del calciatore agli allenamenti "...periodo 01-12-2019 fino alla data del trasferimento all'ASD Reggiomediterranea".

Deve, pertanto, concludersi, alla stregua delle pregresse argomentazioni, dichiarando che Danilo Cucinotti è creditore dell'importo di €. 8.385,86 nei confronti dell'ASD Corigliano Calabro.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al pagamento in favore del sig.Danilo CUCINOTTI della somma di €.8.385,86.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 25 Settembre 2020

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibia